



Le schede operative

DI DANIELE RUGGERI

Le implicazioni pratiche del d.l. 117/07 sull'attività di polizia stradale

- **La circolare operativa del Comando di Legnano**

OGGETTO: Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 .

Con il Decreto Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 4 agosto 2007, sono state apportate importanti modifiche alle norme del Codice della Strada.

ART. 116 C.D.S.

E' stata reintrodotta la previsione di una **sanzione penale** per la guida autoveicoli e motoveicoli:

- senza aver conseguito la patente di guida;
- con patente di guida revocata;
- con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

La nuova sanzione è costituita da una ammenda da € 2.257,00 ad € 9.032,00. In caso di reiterazione del reato nel biennio sarà applicata altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica.

- **MODALITA' OPERATIVE art. 116 – guida senza patente**

In caso di accertamento del reato di guida sprovvisto di patente, ai sensi dell'art. 116, comma 13, C.d.S., occorre redigere i seguenti atti:

- verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio e nomina del difensore;
- annotazione di PG
- verbale di sequestro preventivo del veicolo (art. 321 cpp a cura dell'UPG)

Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un **motoveicolo** dovrà essere adottato **altresì il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca**, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S.

Pertanto:

guida senza patente di autoveicolo senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza requisiti	<ul style="list-style-type: none"> - reato : ammenda - sequestro penale preventivo del mezzo ex 321 c.p.p. - fermo amministrativo veicolo ex art. 116 comma 18 per 3 mesi *
Guida senza patente di motoveicolo o con patente revocata o non rinnovata per mancanza requisiti	<ul style="list-style-type: none"> - reato - sequestro penale preventivo del mezzo ex 321 c.p.p. - sequestro amministrativo del mezzo ex 213 comma 2-sexies c.d.s. - fermo amministrativo del mezzo ex art. 116 comma 13 *

* il fermo amm.vo viene applicato dal giudice in sede di giudizio di condanna (valgono le considerazioni espresse in seguito)

ART. 117 C.D.S.

E' stato modificato l'impianto sanzionatorio dell'art 117 C. d. S. relativo alle limitazioni alla guida dei motocicli:

comma 1

Per la guida dei motocicli, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni prevista dalla normativa europea quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude perciò qualsiasi limitazione.

Comma 2 bis

I neopatentati, con patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non possono condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.

La limitazione in oggetto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

La nuova disposizione si applica solo ai titolari di patenti di guida di categoria B rilasciate a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Comma 5

Il Ministero ha chiarito che, nonostante il comma 5 contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle direttive europee richiamate nel comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve intendere per i primi due anni dal rilascio della patente A o A1, se tale limitazione è riportata sul documento.

Per espressa previsione della norma possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.

Non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto i 21 anni per guidare i veicoli con prestazioni superiori a quelle sopra richiamate

Infine, sono state inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal comma 5, pertanto, la violazione dell'art. 117 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Norma violata	P.M.R	Sanzione accessoria
Art. 117c. 5 titolare di patente di guida italiana che circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità	148,00	Sospensione patente

ART. 142 C.D.S.

Viene previsto l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, **l'utilizzo sulla rete stradale** delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli. Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale.

Nelle more della completa attuazione delle norme, la circolare del Ministero dell'Interno stabilisce che le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate mediante i dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio.

Il Ministero dell'Interno ha già pronta la bozza di decreto, in cui vengono specificate le modalità di segnalazione tramite:

- segnali stradali di indicazione;
- segnali luminosi a messaggio variabile;
- dispositivi di segnalazione luminosi

Sono state individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie nonché i punti di decurtazione:

Norma violata art- 142	P.M.R	Punti	Sanzione accessoria
Art. 142 c. 7 superamento dei limiti di velocità di non oltre 10 Km/h	36,00		
Art 142 c. 8 superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 Km/h	148.00	5	
Art 142 c. 9 superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h	370.00	10	Sospensione patente
Art 142 c. 9 superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h	500.00	10	Sospensione patente

Per le violazioni commesse alla guida dei veicoli indicati nel comma 11 è previsto il raddoppio sia delle sanzioni pecuniarie che di quelle accessorie.

Se viene accertato un superamento del limite di velocità oltre il valore al quale è tarato il limitatore montato sui veicoli per i quali è obbligatorio, si applicano, oltre alle sanzioni prevista dall'art. 142 C.d.S., anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. relative all'utilizzo di limitatore non funzionante o alterato, con conseguente accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata per i fini di cui al comma 6 *bis* del citato art. 179 C.d.S.

ART. 170 C.D.S.

È stato introdotto il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote **bambin minori di anni quattro**. La violazione del nuovo comma 1 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€148,00 a €594,00**.

ART. 173 C.D.S.


Sono state differenziate ed inasprite le sanzioni previste per l'uso di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore durante la guida:

Norma violata	P.M.R	Punti	Sanzione accessoria
Art. 173 c. 3 omesso utilizzo, durante la guida, di lenti o apparecchi necessari ad integrare le proprie deficienze e minorazioni	70,00	5	
Art 173 c. 3 bis utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore	148.00	5	Segnalazione Per sospensione

ART. 186 C.D.S.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Sono stati previsti tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni, ed è stato **depenalizzato il rifiuto dell'accertamento**.



Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un **motoveicolo o di un ciclomotore** dovrà essere adottato **altresì il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca**, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S.

- **La sanzione accessoria del fermo amministrativo:**

La sanzione accessoria del **fermo amministrativo** del veicolo con il quale il conducente abbia causato l'incidente non trova immediata corrispondenza nel c.d.s. e potrà pertanto essere applicato dal giudice nella sentenza di condanna. L'operatore di polizia potrà, ove ne ricorrano i presupposti, disporre il **sequestro preventivo** del mezzo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

- **La disponibilità del veicolo:** la precedente versione dell'art. 186 comma 2 consentiva agli organi di polizia di far recuperare il veicolo nel caso non fosse presente una persona idonea alla guida: tale previsione non è più stata ripresa dalla nuova versione e, pertanto, in tal caso, qualora non si possa prevedere diversamente, gli organi di polizia operanti sottoporranno detto veicolo al **sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.**, al fine di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze.

Per analogia, la stessa procedura può essere prevista per il veicolo condotto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui al reato ex art. 187 cds.

A livello operativo, il sequestro penale preventivo dovrà essere effettuato solo come estrema *ratio*, quando risulta l'unico modo per evitare che il conducente si metta alla guida (dunque, in caso di resistenza da parte di questi) .

Si opererà pertanto nel seguente modo:

- L'organo di polizia si attiverà per trovare una persona idonea alla guida del veicolo, indicata dall'interessato (può essere il trasportato, un parente del reo, l'avvocato ecc)
- l'organo di polizia che procede dovrà impedire che il veicolo venga condotto da persona non idonea, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. *"al fine di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori"* (dunque, impedendo fisicamente l'utilizzo del veicolo da parte del conducente in stato di alterazione da alcool o droga, con qualsiasi mezzo idoneo)
- il veicolo potrà rimanere in sosta chiuso nel luogo dell'accertamento, qualora idoneo, altrimenti si può procedere al suo deposito con carro attrezzi, ai sensi art. 2028 c.c. "obbligo di continuare la gestione" , che fa nascere un rapporto contrattuale tra l'interessato e il depositario del bene, cui è estraneo l'organo di polizia procedente.

Delle operazioni svolte e delle ragioni che le hanno determinate dovrà essere dato riscontro **nell'annotazione di servizio**.

- Qualora l'esito degli accertamenti effettuati dalle strutture sanitarie non sia immediatamente disponibile, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione bevande alcoliche, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

Prontuario violazioni:

Art. 186 cds		
competenza: tribunale		
Guida in stato di ebbrezza con valore alcool. sup. a 0,5 e non sup. a 0,8 g/l - Senza incidente	Arresto fino 1 mese Ammenda da € 500 a € 2000	Sanzione accessoria: sospensione patente da 3 mesi a 6 mesi
Guida in stato di ebbrezza con valore alcool. sup. a 0,8 e non sup. a 1,5 g/l - Senza incidente	Arresto fino 3 mesi Ammenda da € 800 a € 3.200	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 3 mesi a 6 mesi
guida in stato di ebbrezza con valore alcol sup. 1,5 g/l - senza incidente	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 1.500 € 6.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 1 a 2 anni
Guida in stato di ebbrezza con valore alcool. sup. a 0,5 e non sup. a 0,8 g/l - Senza incidente Il conducente provoca un incidente stradale	Arresto fino 2 mesi Ammenda da € 1.000 a € 4.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 1 anno • fermo amm.vo del veicolo per 90 gg. (da applicare con il decreto di condanna dal giudice) • sospensione patente disposta dal giudice in caso di danni alle persone ex art. 222
Guida in stato di ebbrezza con valore alcool. sup. a 0,8 e non sup. a 1,5 g/l Il conducente provoca un incidente stradale	Arresto fino 6 mesi Ammenda da € 1.600 a € 6.400	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • attività sociale gratuita fino a 12 mesi • sospensione patente da 6 mesi a 1 anno • fermo amm.vo del veicolo per 90 gg. (da applicare con il decreto di condanna dal giudice) • sospensione patente disposta dal giudice in caso di danni alle persone ex art. 222
guida in stato di ebbrezza con valore alcol sup. 1,5 g/l Il conducente provoca un incidente stradale	Arresto fino a 1 anno e ammenda da € 3.000 a € 12.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 2 a 4 anni • fermo amm.vo del veicolo per 90 gg. da applicare con il decreto di condanna dal giudice • sospensione patente disposta dal giudice in caso di danni alle persone ex art. 222
Revoca della patente di guida nel caso il reato è commesso da conducente di autobus o veicolo di massa p.c. sup. 3,5 t o complesso di veicolo ovvero in caso di recidiva nel biennio		
rifiuto accertamento dello stato di ebbrezza		
In caso di rifiuto dell'accertamento preliminare (comma 3) o mediante etilometro (comma 4) o dell'accertamento sanitario (comma 5) , il conducente è soggetto :		
rifiuto accertamento senza incidente	Sanzione amm.va da € 2.500 a € 10.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 2 anni • fermo amm.vo veicolo per 180 gg. (salvo che appartenga a

		persona estranea)
rifiuto accertamento con incidente in cui il conducente è rimasto coinvolto	Sanzione amm.va da € 3.000 a € 12.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 2 anni • fermo amm.vo veicolo per 180 gg. (salvo che appartenga a persona estranea)
Nel caso di più violazioni nel biennio: sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente		

ART. 187 C.D.S.

Sono state introdotte nel comma 1 dell'art. 187 specifiche sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, è stata attribuita al Tribunale in composizione monocratica la competenza a giudicare il reato ed è stato depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Prontuario violazioni:

art. 187 cds		
competenza : tribunale		
Guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope-Senza incidente	Arresto fino 3 mesi Ammenda da € 1.000 a € 4000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 1 anno
Guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope Il conducente provoca un incidente stradale	Arresto fino a 6 mesi Ammenda da € 2.000 a € 8.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 1 a 2 anni • fermo veicolo per 90 giorni (salvo appartenga a persona estranea al reato) - da applicare con il decreto di condanna dal giudice) • sospensione patente disposta dal giudice in caso di danni alle persone ex art. 222
Revoca della patente di guida nel caso il reato è commesso da conducente di autobus o veicolo di massa p.c. sup. 3,5 t o complesso di veicolo ovvero in caso di recidiva nel biennio.		
Rifiuto accertamento sanitario dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope		
rifiuto accertamento senza incidente	Sanzione amm.va da € 2.500 a € 10.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 2 anni • fermo amm.vo veicolo per 180 gg. (salvo che appartenga a persona estranea)
rifiuto accertamento con incidente in cui il conducente è rimasto coinvolto	Sanzione amm.va da € 3.000 a € 12.000	Sanzione accessoria: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione patente da 6 mesi a 2 anni • fermo amm.vo veicolo per 180 gg. (salvo che appartenga a persona estranea)

Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un **motoveicolo o di un ciclomotore** dovrà essere adottato **altresi il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca**, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S.

Si attuano, in caso di accertamento di guida sotto l'influenza di droghe, le medesime modalità operative più sopra specificate per la guida in stato di ebbrezza alcolica (fermo amministrativo e affidamento del veicolo).

Quando l'esito degli accertamenti di cui all'art. 187, commi 3, 4 e 5, non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 (preliminari) abbiano dato esito positivo è stata introdotta, nel nuovo comma 5 *bis*, la possibilità di procedere al ritiro cautelativo della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

- **Decreto legge 117/07 implicazioni pratiche**

Sequestro preventivo ex 321 c.p.p.

Viene previsto dal Ministero dell' Interno quale rimedio di carattere cautelare nel caso delle fattispecie di reato previste (116, 186, 187) , in luogo del "fermo amministrativo", sanzione accessoria pur prevista dalla norma ma non più applicabile a causa del venir meno della sanzione principale.

Natura giuridica

Presupposto per l'applicazione della misura cautelare "reale" prevista dal primo comma dell'art. 321 cpp è *l'accertamento di un reato* e il pericolo che la libera disponibilità della cosa costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato stesso o dell'agevolazione nella commissione di altri reati.

Oggetto del sequestro deve essere la *cosa pertinente al reato*, comprendente sia la cosa che è servita a commettere il reato sia la cosa strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa:

nelle fattispecie di reato in questione, il veicolo utilizzato dal reo è certamente da individuarsi tra le cose pertinenti al reato per cui è legittimo il sequestro, anche se non di proprietà di questi.

Pertanto, si dispone il seguente iter operativo:

➤ **Contestazione guida senza patente:**

accertato il reato, operare il sequestro del mezzo utilizzato ai sensi art. 321 cpp.

Il fermo amministrativo, previsto dall'art. 116 comma 18 quale sanzione accessoria priva di una sanzione amministrativa principale (poiché la "guida senza patente" è diventata una fattispecie penalmente rilevante), potrà essere disposto dal giudice con il decreto di condanna (così per il Ministero dell'interno).

➤ **Contestazione stato di ebbrezza e alterazione da assunzione sostanze stupefacenti**

Si suggerisce di procedere al sequestro solo come estrema *ratio*, a maggior ragione nel caso di reato ex art. 186 accertato per via sintomatica, per cui sussistono dubbi tra le stesse Procure riguardo la sua sussistenza dopo le modifiche apportate dal decreto legge.

Pertanto:

Ai sensi dell'**art. 55 c.p.p.**, il personale di polizia intervenuto ha l'obbligo di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori: pertanto ogni attività rivolta a tale scopo, purchè

proporzionata a questo, diventa lecita (es. trattenere le chiavi dell'auto, etc).

Modalità:

- a) Farsi indicare dall'interessato una persona idonea prontamente disponibile che possa ricoverare il veicolo in sicurezza;
- b) Se ciò non è possibile, procedere a chiudere il veicolo del reo e lasciarlo in sosta regolare nel luogo dell'accertamento, purchè idoneo (cioè in un'area di sosta regolare) in subordine, far ricoverare il veicolo in una depositaria (indicata dall'interessato o scelta d'ufficio) per mezzo carro attrezzi: tale operazione si configura quale gestione di affari altrui", ex art. 2028 c.c., che comporta l'obbligo, da parte del personale operante, di portare a termine la gestione di un affare per conto altrui, finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso. Gli obblighi patrimoniali matureranno a carico unicamente dell'interessato e/o del proprietario del mezzo.

il sequestro preventivo ex **art. 321 c.p.p.** può essere disposto unicamente nel caso sussista una situazione di resistenza e/o forte insistenza del reo nel riprendersi il mezzo (salvi i rilievi penali di resistenza a pubblico ufficiale o altro) .

Modalità operative sequestro preventivo :

L'UPG provvede al sequestro del veicolo ricoverandolo presso un deposito autorizzato. Entro 48 ore il verbale di sequestro va trasmesso al PM per la convalida.

Il PM trasmette il verbale entro 48 ore dalla ricezione al giudice, che dovrà provvedere alla convalida entro i successivi 10 gg. : in caso di inosservanza dei termini il sequestro perde efficacia.